



# CITTA' DI ORIA

## PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

### COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69 del Registro	<b>OGGETTO :</b> Procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e seguenti decreto legge 132/2014 convertito in L. 162/14 presentata dalla Sig.ra Salerno Carla.
Data: 23/05/2017	<b>Approvazione accordo</b>

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di MAGGIO, alle ore 11:35, nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

**1 FERRETTI Cosimo**

**Sindaco**

**2 CONTE Dr. Egidio**

**Vice Sindaco**

**3 MAZZOTTA Avv. Francesca**

**Assessore**

**4 PELUSO Dr. Umberto**

**Assessore**

**5 SAMMARCO Geom. Alfonso**

**Assessore**

**6 MARSELLA Dr.ssa Claudia**

**Assessore**

Presenti	Assenti
	<b>X</b>
<b>X</b>	

assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.

Il VICE SINDACO, Egidio CONTE, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Premesso** che in data 02.02.2017 la Sig.ra Salerno Carla, per mezzo del suo legale Avv. Alessandra Barbaro, faceva pervenire a questo Ente una proposta di invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio in cui la stessa è stata coinvolta allorquando, nei pressi della scuola elementare “Monaco Fermi”, presso il quale aveva accompagnato la figlioletta in data 18.04.2015, improvvisamente cadeva al suolo a causa del manto stradale dissestato cagionandosi lesioni;

**Considerato** che il decreto legge 132/2014 convertito in legge 162/14 prevede che la procedura di negoziazione assistita - a far data dal 09.02.2015 - sia condizione di procedibilità per la domanda giudiziale e che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio;

**Che** il cosiddetto “decreto giustizia” ha quindi introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della negoziazione assistita, con decorrenza 9 febbraio 2015, finalizzato a portare fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali, bloccando a monte l’afflusso dei processi costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti;

**Che** la negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni;

**Che** la convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale;

**Che**, in caso di mancata risposta a stipulare la convenzione di negoziazione da parte del legale di controparte, entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

**Che** il nuovo istituto assegna un ruolo determinante agli avvocati, ai quali vengono conferiti determinati poteri e attribuiti una serie di obblighi cui attenersi scrupolosamente al fine di non incorrere in illeciti deontologici e disciplinari; oltre all’obbligatorietà dell’assistenza, agli avvocati vengono attribuiti, infatti, poteri di autentica e di certificazione delle sottoscrizioni autografe delle parti, della dichiarazione di mancato accordo, nonché della conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico;

**Dato atto che**, vista la documentazione agli atti dell’Ufficio Contenzioso relativa al sinistro denunciato, questa Giunta Comunale, con **Deliberazione n. 15 del 06.02.2017**, ha ritenuto di accogliere la istanza sopra richiamata al solo fine di verificare la possibilità di risolvere in modo amichevole la controversia e senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese altrui stabilendo che, ove emergesse l’opportunità e la convenienza di definire in via bonaria il procedimento, occorre comunque acquisire, prima della

sottoscrizione dell'accordo definitivo, l'autorizzazione alla stipula da parte dell'organo giuntale;

**Che** l'Ente nella richiamata procedura è stato rappresentato dall'Avv. Mariagrazia Iacovazzi, con studio legale in Oria (Br) al Vico Manfredi n. 1, iscritto nell'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Oria;

**Che** tra le parti veniva avviata la fase della negoziazione attraverso una serie di incontri verbalizzati nei quali l'Amministrazione, come sopra rappresentata, manifestava la disponibilità a ricercare, ove possibile, una soluzione bonaria che potesse evitare l'instaurazione di un giudizio dal probabile esito negativo per l'Ente, a patto del contenimento delle pretese avanzate;

**Che** controparte accetta una valutazione a stralcio del danno biologico sia permanente che temporaneo, riducendo la richiesta risarcitoria iniziale di euro 6.418,82, oltre spese legali;

**Che** conclusivamente, ed in definitiva, le parti concordano la somma totale di euro 3.150,00 omnia;

**Che** l'Avvocato Iacovazzi ha espresso il proprio parere positivo, valutando l'accordo vantaggioso, in virtù delle seguenti considerazioni:

- un eventuale giudizio avrebbe esito incerto, tenuto anche conto che è stata prodotta dichiarazione testimoniale inerente "l'an";
- la richiesta risarcitoria inizialmente avanzata (oltre 6.000,00 euro) radica la competenza per valore dinanzi al tribunale, con conseguente impegno di spesa più oneroso per il Comune, ai fini di un'opportuna costituzione in giudizio;
- il giudizio dinanzi al tribunale comporterebbe ulteriori spese per CTU medica, oltre che spese legali di c/parte e imposta di registro, in caso di soccombenza.

**Ritenuta** pertanto ragionevole (rispetto tra l'altro alle domande iniziali considerevolmente ridotte) la proposta formulata e doveroso evitare le ulteriori spese derivanti dal costo di un giudizio;

**Visti** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio AA.GG.-Contenzioso in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

Per i motivi indicati in premessa si intendono qui integralmente riportati;

- 1) Di prendere atto** della conclusa fase di negoziazione tra le parti Comune di Oria / Salerno Carla attraverso una serie di incontri verbalizzati nei quali l'Amministrazione, rappresentata dall'Avv.

Mariagrazia Iacovazzi, manifestava la disponibilità a ricercare, ove possibile, una soluzione bonaria che potesse evitare l'instaurazione di un giudizio dal sicuro esito negativo per l'Ente, a patto del contenimento delle pretese avanzate;

- 2) **Di approvare** l'accordo finale concluso tra le richiamate parti che prevede la corresponsione in unica soluzione la somma omnia di euro 3.150,00 a stralcio di qualsiasi ulteriore pretesa relativamente alla controversia e senza che ciò comporti assunzione di responsabilità da parte di questo Ente;
- 3) **Di autorizzare il Sindaco** alla sottoscrizione dell'accordo e al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
- 4) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.vo n.267/2000;

**COPIA**

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, lì 12/05/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, lì 12/05/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 12/05/2017

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**IL VICE SINDACO**

F.to Egidio CONTE

**SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 809

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 24/05/2017

Oria, lì 24/05/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Rosario Cuzzolini

---

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 23/05/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000)

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000)

Oria, lì 23/05/2017

**SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Rosario Cuzzolini

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 24/05/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---